

# Chi trasloca la sede negli ultimi sei mesi paga le tasse in Italia

## RESIDENZA FISCALE

La stabile organizzazione che residua manterrà codice fiscale e partita Iva

**Alessandro Germani**

A seguito del trasferimento della sede legale di una società dall'Italia in Germania la stabile organizzazione che residua per le attività svolte sul territorio nazionale manterrà il codice fiscale e la partita Iva precedentemente utilizzati dalla subsidiary italiana. Inoltre, all'operazione si applica il credito nozionale previsto per le operazioni transfrontaliere ex articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del Tuir. Sono queste le importanti conclusioni a cui perviene l'[agenzia delle Entrate](#) con la risposta n. 73 di ieri a fronte di una complessa riorganizzazione transnazionale. Ma vediamo nel dettaglio.

Alfa srl è una società di diritto italiano che svolge attività di fabbricazione e commercio di prodotti, disponendo anche di una stabile organizzazione in Germania che si occupa della vendita di prodotti. A seguito di un piano di sviluppo aziendale il Gruppo è intenzionato, nella seconda parte del 2018, a trasferire la sede legale e la sede di direzione effettiva in Germania, mantenendo un ramo aziendale in Italia quale stabile organizzazione di Alfa. L'operazione si configura come trasformazione transfrontaliera (Corte Ue, caso Vale 378/10) in continuità giuridica ex articoli 16 del Codice civile e 25, comma 18, della legge 218/95. Il trasferimento di sede comporterà il passaggio giuridico dalla srl italiana alla Gmbh tedesca. Sotto il profilo fiscale i componenti del ramo italiano che confluiscono nella branch nazio-

nale non determineranno alcuna tassazione, mentre ciò si verificherà con riguardo alla branch tedesca, il cui complesso aziendale sarà assoggettato a realizzo al valore normale.

L'Agenzia evidenzia la nozione della residenza fiscale delle persone giuridiche contenuta nell'articolo 73, comma 3, del Tuir, in base alla quale la stessa è ancorata al fatto di avere per la maggior parte del periodo di imposta la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Poiché l'operazione viene effettuata nella seconda metà dell'anno, conseguentemente la società Alfa risulterà residente in Italia per tutto il 2018, il che comporterà l'assoggettamento a tassazione in Italia di tutti i redditi prodotti (sia in Italia sia in Germania) nel corso del 2018. Chiaramente per i redditi tedeschi la società beneficerà del credito d'imposta estero ex articolo 165 del Tuir.

L'Agenzia conferma l'impostazione del contribuente circa il fatto che la branch italiana possa utilizzare lo stesso codice fiscale e la partita Iva già attribuiti alla società italiana. Corollario sarà il fatto che la società per il 2018 presenterà un unico modello di dichiarazione Iva, così come un unico modello 770, Redditi SC e dichiarazione Irap. Viene altresì confermato che il *notional tax credit* previsto nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero, come espressamente stabilito dall'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del Tuir. La società ne potrà quindi usufruire per la definizione dell'importo della exit tax da calcolarsi sul plusvalore relativo alla branch tedesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

